

Fatturazione, certificati di pagamento e appalti pubblici: novità dal MIT

Alfonsina Capone

La fattura attesta la vendita di beni o la prestazione di servizi ed è documento fiscale fondamentale per determinare i versamenti IVA. Essa presenta specifiche tempistiche di emissione che variano in base alla tipologia di fattura. Con la risposta del MIT n. 3077/2025 si chiarisce se in ambito di appalti pubblici vi sia la possibilità di emettere fatture in assenza del certificato di pagamento.

Fatturazione fiscale: regole e tempistiche da conoscere

Ogni pagamento, che viene ricevuto per lo svolgimento di un'attività lavorativa deve essere dichiarato al fisco tramite l'emissione di una fattura che può essere elettronica o cartacea.

La fattura è infatti un documento fiscale che attesta la vendita di beni o la prestazione di servizi e determina i versamenti IVA, indipendentemente dal metodo del pagamento o emissione.

Di norma, la fattura viene emessa al momento della vendita o al termine dell'erogazione del servizio/prestazione, ma può essere rilasciata anche dopo il pagamento, se questo non avviene contestualmente. Secondo l'**art. 6 del DPR 633/1972**, è possibile emettere fatture anche post pagamento, distinguendo tra:

- fattura immediata emessa al momento della transazione;
- fattura differita che raccoglie più operazioni in un periodo definito.

Le tempistiche per l'emissione della fattura variano a seconda della tipologia di fattura ossia per:

- la fattura elettronica immediata entro il giorno dell'operazione o entro 12 giorni;
- la fattura elettronica differita entro il 15 del mese successivo;
- la fattura elettronica anticipata entro 12 giorni dalla data indicata.

Un libero professionista o un titolare di partita IVA che non rispetta queste tempistiche rischia sanzioni, che variano in base al ritardo:

- il 70% dell'imponibile (minimo 500 euro) se la fattura incide sulla dichiarazione IVA;
- il 5% dell'imponibile se non incide.

Tuttavia, se l'emissione avviene entro il termine di liquidazione periodica (un adempimento fiscale con cadenza trimestrale disciplinata dal DPR 26 ottobre 1972, n. 633) non si applicano sanzioni.

A chiarire se si possano emettere fatture in assenza del certificato di pagamento è la risposta del MIT n. 3077/2025.

La fatturazione basata sullo stato di avanzamento lavori

In ambito di appalti pubblici, una questione ricorrente riguarda senza dubbio la possibilità per l'esecutore di emettere fatture in assenza del certificato di pagamento, basandosi esclusivamente sullo stato di avanzamento lavori approvato dal direttore dei lavori. Questo tema è stato recentemente approfondito alla luce delle disposizioni contenute nel **DLGS n. 36/2023**, in particolare al **comma 5 dell'art. 125**, secondo il

quale “i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 2. **L’esecutore emette fattura al momento dell’adozione del certificato di pagamento.** L’ingiustificato ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento può costituire motivo di valutazione del RUP ai fini della corresponsione dell’incentivo ai sensi dell’articolo 45. L’esecutore può emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L’emissione della fattura da parte dell’esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.”

Recentemente al supporto giuridico del MIT è stato presentato il **quesito n. 3077/2025** che nasce da un’apparente incongruenza tra le diverse frasi del comma 5 dell’articolo 125. Mentre la terza frase sembrerebbe richiedere l’adozione del certificato di pagamento per procedere alla fatturazione, le ultime due frasi, che ricalcano quanto previsto dalla **Legge 238/2021** (comma 1-sexies dell’articolo 10), sembrano lasciare maggiore libertà all’operatore economico. Si chiede, quindi, se l’esecutore possa emettere la fattura basandosi solo sullo stato di avanzamento lavori, senza attendere il certificato di pagamento del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Il MIT chiarisce che secondo le disposizioni normative, **l’operatore economico può procedere all’emissione della fattura anche in assenza del certificato di pagamento del RUP**, purché sia in possesso dello stato di avanzamento lavori adottato dal direttore dei lavori. **Tuttavia, il pagamento effettivo della fattura non potrà avvenire senza l’emissione del certificato di pagamento.**

Questo è fondamentale poiché consente al RUP di verificare l’effettivo stato dei lavori e di applicare eventuali riduzioni dovute a penali o all’esercizio del potere sostitutivo previsto dal **comma 6 dell’art.11 del DLGS n. 36/2023**. In altre parole, il certificato di pagamento funge da strumento di controllo e garanzia per entrambe le parti coinvolte.

In definitiva, la possibilità di emettere fatture in assenza del certificato di pagamento rappresenta un’importante semplificazione per gli operatori economici, che possono così accelerare le procedure amministrative. Tuttavia, è essenziale ricordare che il pagamento effettivo rimane subordinato all’adozione del certificato, che garantisce trasparenza e correttezza nell’esecuzione dei contratti pubblici.